



ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
"Lazzaro Spallanzani"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

CONVENZIONE PER DETERMINAZIONI ANALITICHE DI ALTA TECNOLOGIA TRA

L'IRCCS - INMI Lazzaro Spallanzani, (di seguito "Istituto"), con sede legale in Via Portuense, 292 - 00148 Roma, C.F. 05080991002, nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Vaia, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dello Spallanzani;

E

L'ASL di Rieti (di seguito Azienda), con sede legale in Via del Terminillo, 42 - 02100, Rieti P.IVA 00821180577, nella persona del Direttore Generale f.f., Dott.ssa Anna Petti, ed agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42;

PREMESSO

- che nell'anno 2001 l'Azienda e l'Istituto hanno stipulato una convenzione di durata annuale, tacitamente rinnovabile, finalizzata ad ottenere determinazioni analitiche di alta tecnologia;
- che nell'anno 2018 le Parti procedevano alla stipula di una nuova convenzione di durata biennale eliminando la formula del tacito rinnovo;
- che detta convenzione è stata, dunque, rinnovata ogni due anni da ultimo con Deliberazione n. 147 del 2/3/2021;
- che con nota prot. n. 12460 del 6 dicembre 2022 (prot. Azienda n. 84178 del 6 dicembre 2022), l'Azienda ha manifestato all'Istituto l'intendimento di rinnovare il rapporto convenzionale per l'acquisto di determinazioni analitiche di alta tecnologia per un anno;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente convenzione.



ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
"Lazzaro Spallanzani"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Art. 2

Oggetto

L'Istituto si impegna a svolgere in favore dell'Azienda esami di elevata tecnologia mediante il proprio personale sanitario e attraverso l'impegno di apparecchiature e di materiali di consumo dell'Istituto stesso, alle condizioni e nei limiti previsti dai successivi articoli.

Il presente accordo ha ad oggetto, altresì, la presa d'atto delle prestazioni erogate dall'Istituto in favore dell'Azienda nelle more della formalizzazione dell'atto convenzionale.

Tale attività di laboratorio sarà resa con riferimento ad un numero presunto di n. 620 determinazioni analitiche l'anno.

Art. 3

Modalità operative

La procedura di invio dei campioni è a carico dell'Azienda richiedente, previo contatto con i Laboratori dell'Istituto (Laboratorio di Virologia Tel. 06.55170666 - Laboratorio di Microbiologia 06/55170675 - Laboratorio di Immunologia Cellulare 06/55170907-975) al fine di concordare il campione ottimale e le più adeguate modalità di prelievo in casi di particolare complessità.

I campioni devono essere accompagnati dal Modulo di Richiesta Prestazioni Esterne dell'Azienda firmati e timbrati dalla Direzione Sanitaria o dal Direttore dell'UOC o dal Medico richiedente.

Eventuali richieste di ulteriori analisi non previste dal presente atto, potranno essere eseguite e tariffate per assimilabilità con le analisi che vengono effettuate in regime di convenzione.

L'invio dei referti è a carico dei Laboratori, avviene tramite spedizione telematica dei referti criptati in formato PDF. L'istituto convenzionato deve fornire due indirizzi email differenti (no PEC) ai quali verranno inviati in uno i referti e nell'altro la password per la visualizzazione.

I referti potranno essere visionati dal destinatario solo attraverso una password esclusiva per l'Azienda fornita dall'Istituto al momento della stipula della convenzione e che sarà periodicamente modificata.

Art. 4

Condizioni economiche

L'Azienda si impegna a corrispondere all'Istituto un importo complessivo pari agli esami svolti, tenendo conto degli importi riferiti a singole determinazioni di cui al vigente tariffario dell'Istituto.



ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
"Lazzaro Spallanzani"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Per gli esami richiesti in urgenza il costo verrà maggiorato del 20% rispetto al costo Istituzionale o del S.S.N.

L'Azienda si riserva di accettare eventuali variazioni di prezzo delle singole determinazioni che interverranno in seguito all'adozione del nuovo tariffario dell'Istituto.

Art. 5

Modalità di pagamento

L'Azienda richiedente le prestazioni si impegna a rispettare la normativa di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) del 7 dicembre 2018 e s.m.i., nonché le linee guida dettate dal M.E.F. in materia di ordine elettronico.

Nello specifico si impegna a trasmettere in forma elettronica l'ordinazione delle prestazioni richieste.

L'Istituto emetterà fattura con cadenza trimestrale e l'Azienda corrisponderà, tramite bonifico bancario, i compensi dovuti all'Istituto, entro 30 giorni dalla data della fattura, mediante versamento della somma sul C/C dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani - I.R.C.C.S. - via Portuense, 292 - 00149 Roma presso Banca d'Italia IT39N0100003245348300306122, e provvederà, altresì, ad inviare all'Istituto un riepilogo attestante le determinazioni analitiche ottenute validato dal Responsabile dell'Azienda.

Entro 15 gg dalla fine di ogni mese, la struttura che ha erogato la prestazione provvederà ad inviare all'U.O.C. Bilancio dell'Istituto, nel rispetto delle prescrizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati, l'elenco delle prestazioni effettuate nel corso del mese precedente per l'emissione della regolare fattura. Tale comunicazione non dovrà recare dati personali.

Art. 6

Durata - Rinnovo - Risoluzione

La presente convenzione ha durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti da effettuarsi per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

Le parti si riservano di recedere anticipatamente dalla presente convenzione - con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC almeno venti giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto da tale normativa. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, l'Azienda si configura Titolare del trattamento



ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
"Lazzaro Spallanzani"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

dei dati personali in merito alla presente convenzione, procedendo a nominare l'Istituto Responsabile ai sensi dell'art. 28 Regolamento Europeo 679/2016, con atto di nomina allegato alla presente convenzione (*sub* all. 1).

L'Azienda, quale Titolare del trattamento, si impegna ad assolvere agli obblighi di somministrazione delle informative e, ove necessario, di acquisizione del consenso da parte dei propri pazienti e di trattamento ai sensi e nel rispetto del GDPR e del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; impegnandosi altresì a dare evidenza agli interessati che, ai fini della prestazione sanitaria potrà essere coinvolto, in forza e nei termini della presente convenzione, l'Istituto in qualità di responsabile del trattamento.

Art. 8

Clausola riservatezza

Le informazioni che le parti si scambiano vicendevolmente durante l'esecuzione del presente accordo e ad esso riferibili sono da ritenersi assolutamente confidenziali, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso della controparte o per obbligo di legge.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si impegnano altresì a porre in essere ogni comportamento o attività volti ad impedire che le informazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi.

Art. 9

Foro Competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 10

Registrazione ed imposta di bollo

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

L'imposta di bollo del presente atto, ai sensi dell'art. 2, Allegato A - Tariffa parte I, del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., verrà assolta dall'Azienda.

Art. 11

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni di legge vigenti.



ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
"Lazzaro Spallanzani"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Letto, approvato e confermato.

Roma, il

Per l'IRCCS - INMI Lazzaro Spallanzani

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Vaia

Per l'ASL Rieti

Il Direttore Generale f.f.

Dott.ssa Anna Petti